SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 665 e 427-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DI LEMBO)

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1980

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria (n. 665)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1980

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (n. 427)

d'iniziativa dei senatori BRUGGER, MITTERDORFER, SEGNANA, FONTANARI e SALVATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Già nel XVII secolo Jean de La Bruyère, avvocato al Parlamento e precettore del giovane duca di Borbone nella casa del Gran Condé, scriveva in *Les Caractères* che « una qualità essenziale della giustizia che dobbiamo agli altri, è di farla prontamente e senza differimenti; farla aspettare è ingiustizia ». Perchè la giustizia non aspetti, è necessario eliminare ogni causa di ritardo nello svolgimento dei processi civili e penali. Ed è indubbio che il mancato adeguamento dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria — determinando da un lato l'allungamento dei termini per l'adempimento degli incarichi, allo scopo di rendere in qualche modo remunerativa l'attività professionale, e inducendo dall'altro lato in molti casi il giudice a concedere proroghe, quando il compenso appare inadeguato — contribuisce a provocare ritardi nella definizione dei processi, che possono, qualche volta, determinare anche fenomeni di denegata giustizia in materia civile e comunque sfiducia nei confronti dell'Amministrazione giudiziaria. È inconcepibile, infatti, che, pur di fronte a fenomeni inflattivi a tutti noti, che hanno provocato e provocano aumenti costanti del costo del lavoro e variazioni periodiche delle tariffe professionali, si possa ancora corrispondere a professionisti che prestano la loro opera a richiesta dell'Autorità giudiziaria i compensi previsti dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, mai aggiornata, nonostante le proposte di modifica governative e parlamentari avanzate nelle due precedenti legislature.

Per comprendere meglio la *ratio* della normativa tendente all'adeguamento degli onorari ai periti, consulenti, interpreti e traduttori, che svolgono attività a richiesta dell'Amministrazione giudiziaria, occorre tratteggiare brevemente l'importanza del loro ufficio, per poter poi valutare come il loro compenso possa essere meglio adeguato alle loro prestazioni svolte, nell'interesse della giustizia.

L'elemento caratteristico del rapporto tra coloro che il Chiovenda chiamò per primo « ausiliari del giudice » e la Magistratura è, secondo il Carnelutti, l'incarico per il quale il soggetto prescelto è chiamato solo temporaneamente ed occasionalmente a far parte dell'ufficio giudiziario per svolgere attività collegate al processo, che i normali componenti dell'ufficio giudiziario non sarebbero idonei a compiere. Anche in sede di riforma del Codice di procedura civile del 1865 fu messo opportunamente in evidenza che il magistrato non può affrontare, con il solo sussidio della sua cultura generale e giuridica, tutti i problemi tecnici che gli si presentano durante la sua professione; per cui è indispensabile che egli ricorra all'ausilio assiduo, diretto e costante di tecnici, che possano fornirgli in qualsiasi momento e su qualsiasi particolare di fatto i necessari pareri e gli elementi tecnico-scientifici di giudizio. Caratteristica comune a tutti gli ausiliari del giudice è che essi svolgono, pur nella loro diversità, attività alle dirette dipendenze dell'organo che li ha nominati e che, nell'adempimento del loro incarico, possono essere responsabili sia civilmente sia penalmente. Rilevante è dunque l'importanza dell'opera degli ausiliari del giudice, considerata in relazione alle responsabilità che essi assumono ed alla capacità e speciale competenza tecnico-scientifica che viene loro richiesta e che il giudice e le parti normalmente non posseggono.

A prestazioni di tale rilevante importanza corrispondono oggi compensi assolutamente inadeguati. L'articolo 2 della citata legge 1° dicembre 1956, n. 1426, prevede per

le perizie mediche un onorario di lire milleduecento per ogni visita medica e conseguente relazione, compresa, ove occorra, una prima medicazione, e prevede altresì onorari di lire cinquemila o di lire diecimila per le sezioni di cadaveri, a seconda che trattasi di cadaveri non inumati o esumati, comprendendo nell'attività del perito anche la predisposizione e redazione del verbale autoptico, la relazione conseguente all'autopsia, l'esame degli atti processuali e le eventuali ricerche, escluse soltanto le ricerche di laboratorio. La esiguità di un tale compenso è stata ritenuta già da tempo « oltraggiosa per la dignità del medico e tanto più del medico specializzato, qual è l'anatomo-patologo, in relazione a una attività laboriosa, implicante ricerche pazienti, ardue, di soluzione difficile, cui seguono molteplici responsabilità ».

In tutti gli altri casi i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati a vacazioni, in proporzione al tempo impiegato.

Ogni vacazione è di due ore e, per ciascun incarico, il perito non può ricevere più di quattro vacazioni al giorno.

« Le vacazioni per le perizie ordinate dal giudice penale — recita testualmente l'articolo 4 della citata legge n. 1426 del 1956 — sono:

a) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1.000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500 per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacazioni, per le consulenze tecniche ordinare dal giudice civile, possono essere aumentate di un quarto ».

Il sistema di retribuzione « a vacazione » per gli ausiliari del giudice vige fin dal 1865, come si rileva nella relazione ministeriale alla legge n. 1426 del 1956, e non è stato modificato, ritenendosi che il rapporto tra giudice ed ausiliario rientri nella sfera del diritto pubblico e che pertanto non possa essere lasciato alla libera contrattazione cui si riferiscono le normali tariffe professionali.

Le perizie in materia penale e le consulenze tecniche in materia civile, scontano, per un tale sistema di compensi, ritardi per proroghe del termine, che il giudice quasi sempre concede allo scopo di rendere in qualche modo remunerativo il corrispettivo per le prestazioni dei periti e dei consulenti. L'adeguamento della normativa perciò si impone e può essere effettuato o aumentando l'importo delle vacazioni oppure prevedendo l'estensione delle disposizioni delle tariffe professionali vigenti per le rispettive categorie alle quali i periti e i consulenti tecnici appartengono. L'aggiornamento dei compensi con il sistema « a vacazioni » sarebbe indubbiamente più semplice, ma non eliminerebbe probabilmente la causa dei ritardi; mentre il rinvio puro e semplice alle tariffe professionali, oltre a non trovare la necessaria copertura in bilancio, non terrebbe conto del fatto che, così come si legge nella relazione ministeriale al disegno di legge n. 665, « la prestazione del perito si fonda, a differenza di quella del professionista che attinge al libero mercato, su un flusso continuo e pressochè costante di lavoro che riduce l'alea connessa all'esercizio della libera professione »; il che comporta, secondo gli usi che regolano i rapporti di lavoro continuato, l'adozione di criteri che riducono le parcelle previste dalle tariffe.

Di tutto questo tiene conto il disegno di legge n. 665, nel testo accolto all'unanimità dalla Commissione giustizia e che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Esso presenta elementi di novità assolutamente significativi, finalizzati a rendere la normativa più aderente alle esigenze della giustizia e più compatibile con le richieste delle categorie interessate. L'evidenza di tali elementi innovativi può essere fatta

meglio risaltare dalla descrizione dei singoli articoli.

L'articolo 1 distingue i compensi in onorari ed indennità, e gli onorari in fissi e variabili, in riferimento quest'ultima distinzione alla diversità degli incarichi, alla loro difficoltà ed alla loro utilizzazione.

L'articolo 2 stabilisce che la misura del compenso è determinata dal giudice, il quale applica apposite tariffe contenute in tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e redatte tenendo conto delle tariffe professionali. Il giudice, inoltre, determina gli onorari variabili valutando le difficoltà dell'indagine, la completezza e il pregio della prestazione fornita, e può, con provvedimento motivato, dichiarare l'urgenza fissando termini inferiori a quelli normali, con facoltà di aumentare gli onorari, sia fissi sia variabili fino al venti per cento.

L'articolo 3 prevede il ricorso all'analogia nell'applicazione degli onorari fissi o variabili per prestazioni non previste nelle tabelle. In sostanza, il disegno di legge segue i criteri delle tariffe professionali e, in particolare modo, di quelle degli ingegneri ed architetti e dei geometri, le quali, dopo aver sancito che gli onorari possono essere a percentuale, a quantità, a vacazione e a discrezione, stabiliscono a quali opere essi si applicano, con possibilità di ricorrere all'analogia per le prestazioni non specificamente contemplate nelle tariffe le quali prevedono anche la possibilità di aumentare del quindici per cento gli onorari per le prestazioni richieste con speciale urgenza.

L'articolo 4 regola la corresponsione degli onorari commisurati al tempo. Fissa una disciplina innovativa, che differisce da quella della legge 1° dicembre 1956, n. 1456, nei seguenti punti:

a) aumenta l'onorario per le vacazioni rendendolo però uniforme, qualunque sia la qualifica professionale dei periti consulenti, con evidente privilegio per i periti e consulenti con titolo di studio diverso da quello universitario. Occorre, a giudizio del relatore, ripristinare anche nel rispetto delle tariffe professionali, la distinzione tra periti e consulenti che abbiano un titolo di studio universitario e quelli che hanno diverso titolo di studio.

Una tale distinzione d'altra parte è prevista all'articolo 9 che disciplina il rimborso delle spese e le indennità di missione;

b) prevede a favore dell'Autorità giudiziaria la facoltà di raddoppiare l'onorario o di aumentarlo della metà, quando vengono fissati termini inferiori al normale per l'espletamento dell'incarico, e cioè non superiori rispettivamente a cinque e a quindici giorni. Si tiene conto, in sostanza, della rinunzia totale o parziale ad altra attività lavorativa che l'abbreviazione dei termini per il compimento delle operazioni richieste dal giudice può comportare.

L'articolo 5 è anch'esso innovativo, in quanto prevede che gli onorari possono essere aumentati fino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà. Va in proposito evidenziato che l'Autorità giudiziaria ha un ampio potere discrezionale in ordine alla determinazione degli onorari dei propri ausiliari, perchè:

1) può dichiarare l'urgenza dell'adempimento e, fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, può aumentare fino al venti per cento gli onorari fissi o variabili;

2) può aumentare fino al doppio o fino alla metà l'onorario, per vacazioni in corso di urgenza;

3) può aumentare fino al doppio gli onorari per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

Questo ampio potere discrezionale del giudice è pienamente giustificato se lo si considera in relazione alla maggiore rapidità di risposta alla domanda di giustizia che in alcuni casi si impone e se si tiene in debito conto il suo ancoraggio ad elementi oggettivi e alla necessità di adeguare la remunerazione all'effettivo impegno professionale del perito o del consulente, nel rispetto della *ratio* del disegno di legge n. 665.

L'articolo 6 regola la fattispecie dell'incarico svolto in gruppo e prevede due ipotesi: la prima, si riferisce all'incarico eseguito collegialmente da più periti e consulenti in collaborazione tra loro, la seconda all'incarico svolto personalmente e per intero da ciascun consulente. Nel primo caso, poichè tutti i componenti del gruppo contribuiscono al raggiungimento di uno stesso fine avvantaggiandosi della prestazione degli altri, si prevede di corrispondere per ciascun componente del gruppo oltre il primo il quaranta per cento dell'onorario che spetta per intero ad uno solo. Nel secondo caso, ove cioè l'Autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli, il compenso è dovuto per intero a ciascun componente del collegio.

L'articolo 7, per le spese da rimborsare a periti e consulenti tecnici autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentali rispetto ai quesiti posti all'incaricato, stabilisce che le spese stesse sono determinate gradatamente, secondo criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali. Gli ausiliari dei consulenti devono essere comunque autorizzati dal giudice, il quale può conferire all'ausiliario uno specifico incarico, allorchè le sue prestazioni intellettuali o tecniche abbiano una propria autonomia. Lo stesso articolo prevede, infine, che le spese sostenute dagli ausiliari del giudice vanno rimborsate dietro presentazione di una nota specifica di tutte le spese sostenute, alla quale va allegata la documentazione probatoria.

L'articolo 8, allo scopo di indurre i periti ed i consulenti ad essere puntuali nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, prevede la riduzione di un quarto degli onorari fissi o variabili e l'esclusione delle vacazioni fatte dopo la scadenza del termine fissato dal giudice fin dall'origine e prorogato, facendo comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di procedura civile e dal Codice di procedura penale.

L'articolo 9 opera un rinvio dinamico alle norme che disciplinano il rimborso delle spese e la corresponsione di indennità di missione ai dipendenti civili dello Stato, equiparando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore e tutti gli altri al primo dirigente.

L'articolo 10 prevede la possibilità di adeguamento periodico degli onorari da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice di consumo per la famiglia di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

L'articolo 11 disciplina la liquidazione dei compensi ed i relativi mezzi di impugnazione.

L'articolo 12 fissa la determinazione degli onorari in base alle vacazioni previste dall'articolo 4, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 2. Sembrerebbe però opportuno fissare un termine per la emanazione di questi ultimi.

L'articolo 13 abroga la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, nonchè l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni per la liquidazione degli onorari ai periti nominati dal giudice, e l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, relativo alla liquidazione del compenso al consulente tecnico.

L'articolo 14 provvede alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione del provvedimento.

Si propone infine l'assorbimento del disegno di legge n. 427.

DI LEMBO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore BOLLINI)

a) **sul disegno di legge n. 427**

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole a condizione che la quantificazione degli oneri e le correlative modalità di copertura siano ricondotte alle previsioni dell'articolo 14 del disegno di legge n. 665, sul quale, in pari data, si è espresso parere favorevole.

---

b) **sul disegno di legge n. 665**

18 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE n. 665

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(*Classificazione dei compensi*)

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità.

Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

Art. 2.

(*Onorari fissi e variabili*)

La misura degli onorari fissi e di quelli variabili è stabilita con tabelle redatte con riferimento alle tariffe professionali, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico e approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Per la determinazione degli onorari variabili, il giudice deve tenere conto delle difficoltà dell'indagine e della completezza e del pregio della prestazione fornita.

Se l'autorità giudiziaria dichiara, con provvedimento motivato, l'urgenza dell'adempimento fissando un termine inferiore a quello ordinariamente ritenuto necessario, gli onorari fissi e quelli variabili possono essere aumentati fino al venti per cento.

Art. 3.

(*Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili*)

Gli onorari fissi e quelli variabili si applicano anche per le prestazioni analoghe a quelle espressamente previste nelle tabelle.

DISEGNO DI LEGGE n. 665

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(*Classificazione dei compensi*)

Identico.

Art. 2.

(*Onorari fissi e variabili*)

Identico.

Art. 3.

(*Applicazione analogica degli onorari fissi e variabili*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 4.

(*Onorari commisurati al tempo*)

Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è da lire 6.000 a lire 10.000 e per ciascuna delle successive è da lire 3.000 a lire 5.000; nella determinazione dell'onorario il giudice si avvale dei criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 2.

L'onorario per la vacazione può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.

L'onorario per la vacazione non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.

Il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico.

Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione.

Art. 5.

(*Aumento degli onorari*)

Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati fino al doppio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Onorari commisurati al tempo*)

Identico.

La vacazione è di due ore. L'onorario per la prima vacazione è di lire 10.000 e per ciascuna delle successive è di lire 5.000.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 5.

(*Aumento degli onorari*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 6.

(*Incarichi collegiali*)

Quando l'incarico è stato commesso collegialmente a più periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorità giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

Art. 7.

(*Spese*)

I periti, i consulenti tecnici e i traduttori devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ed allegare la corrispondente documentazione.

Il giudice accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

Ove i periti e i consulenti tecnici siano stati autorizzati dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata gradatamente, secondo i criteri stabiliti nella presente legge alla stregua delle tariffe vigenti o degli usi locali.

Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico dell'ausiliare hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato al perito o consulente tecnico, il giudice conferisce allo stesso specifico incarico.

Art. 8.

(*Durata dell'incarico*)

Qualora l'attività demandata al perito, al consulente tecnico, al traduttore o all'interprete non sia completata entro il termine

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Incarichi collegiali*)

Identico.

Art. 7.

(*Spese*)

Identico.

Art. 8.

(*Durata dell'incarico*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

originariamente stabilito ovvero entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e allo stesso non imputabili, la determinazione delle vacazioni è fatta senza tener conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli onorari sono ridotti di un quarto.

Sono in ogni caso applicabili le sanzioni previste nel codice di procedura penale e nel codice di procedura civile.

Art. 9.

(*Indennità*)

Al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore che per l'esecuzione dell'incarico debba trasferirsi fuori della propria residenza si applica la legge 26 luglio 1978, n. 417, equiparando il perito, consulente tecnico, interprete e traduttore fornito di titolo di studio universitario o equivalente al dirigente superiore, e tutti gli altri al primo dirigente. È fatta salva la maggiore indennità eventualmente spettante al perito, consulente, traduttore ed interprete che sia dipendente pubblico.

Le spese di viaggio, anche in mancanza della relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria e documentate.

Art. 10.

(*Adeguamento periodico degli onorari*)

Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(*Indennità*)

Identico.

Art. 10.

(*Adeguamento periodico degli onorari*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(*Liquidazione dei compensi ed opposizione*)

La liquidazione dei compensi al perito, al consulente tecnico, all'interprete e al traduttore è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero che lo ha nominato.

La liquidazione è comunicata al perito, al consulente tecnico, all'interprete, al traduttore ed alle parti.

Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione emesso dal pretore è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

Avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto.

Il procedimento è regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la corte su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere la esecuzione provvisoria del decreto.

Il tribunale o la corte può chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Liquidazione dei compensi*) *ed opposizione*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 12.

(*Determinazione provvisoria degli onorari*)

Fino a che non siano emanati i decreti previsti dall'articolo 2 gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori saranno determinati in base alle vacazioni di cui all'articolo 4.

Art. 13.

(*Abrogazioni*)

È abrogata la legge 1° dicembre 1956, n. 1426; sono altresì abrogati l'articolo 23 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'articolo 24 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonchè tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 14.

(*Onere finanziario*)

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.742.000.000 per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Determinazione provvisoria degli onorari*)

Identico.

Art. 13.

(*Abrogazioni*)

Identico.

Art. 14.

(*Onere finanziario*)

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 427

Art. 1.

Gli onorari e i rimborsi spese dei periti e consulenti tecnici, per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, vanno liquidati dal magistrato in base alle tariffe professionali vigenti delle rispettive categorie cui appartengono.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la dotazione del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1980 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.